



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

Prot. n. e data (vedi segnatura)

Al Personale Scolastico

Premesso che le ferie costituiscono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, circa la corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle disposizioni normative vigenti che disciplinano la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, escludendo la possibilità di monetizzazione delle medesime.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), all'art.1, comma 54: *"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"* ha previsto, quindi, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative.

La norma ha poi precisato con il comma 55: *"All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 Luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*, stabilendo che è consentita la monetizzazione delle ferie per il Personale Docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal giorno 01 settembre 2013.

L'applicazione della disposizione sopra richiamata, pertanto, comporta la monetizzazione delle ferie solo nei limiti dei giorni residuali, dopo aver decurtato non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, altre sospensioni delle attività didattiche), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

La recente Ordinanza della Corte di Cassazione del 17/06/2024 n. 16715/2024 mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle suddette ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutto il Personale a Tempo Determinato sulla suddetta Ordinanza e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie, ribadendo l'importanza di richiederli esplicitamente. Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni – a fronte di tale formale informativa della scuola – fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituzione non è tenuta a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno

Firmato digitalmente da MARIA ANTONIETTA CIOCCA

detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc).

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

La presente circolare ha valore di notifica a tutto il personale interessato. Si considera, pertanto, espletato l'adempimento con cui il Dirigente, in qualità di datore di lavoro, pone i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonietta Ciocca

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.